

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Artt. 17 e 28, D .Lgs 9 aprile 2008 n. 81)

ADDENDUM



Via Emanuele Gianturco n.52 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)

			D.L.	R.S.P.P.	R.L.S.	M.C
00	20/04/2020	Addendum al DVR a seguito del DPCM dell'11 marzo 2020	Donato Scavone	Antonio Posterà	Carmine Traficante	Dott. Giuseppe Amorosino
REV	DATA	DESCRIZIONE	VERIFICATO ED APPROVATO			

 Via E. Gianturco n.52 - Rionero in Vulture (PZ)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI <i>D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>	Rev. 00
	ADDENDUM AL DVR	20 Aprile 2020

1 REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO

1.1 PREMESSA

Il presente addendum al Dvr si è reso necessario al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19, come previsto dal DPCM dell'11 marzo 2020

Di risulta tale documento è da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del DVR.

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri e nei luoghi di lavori, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari dei cantieri e luoghi di lavoro e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nei medesimi luoghi.

Oltre a quanto previsto dal DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei cantieri e luoghi di lavoro, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei cantieri e luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1.2 INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza operante nel settore, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei cantieri e luoghi di lavoro circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso dei cantieri e luoghi di lavoro e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- Il personale, prima dell'accesso ai cantieri e luoghi di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai cantieri e luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantieri e luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantieri e luoghi di lavoro (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- Il datore di lavoro ha informato preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nei cantieri e luoghi di lavoro, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS,

 Via E. Gianturco n.52 - Rionero in Vulture (PZ)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI <i>D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>	Rev. 00
	ADDENDUM AL DVR	20 Aprile 2020

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

1.3 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nei cantieri e luoghi di lavoro, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni dei cantieri e luoghi di lavoro per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere e luoghi di lavoro, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dai cantieri e luoghi di lavoro con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

1.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO/LUOGHI DI LAVORO

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Tali attività sono da evitarsi qualora il mezzo è utilizzato esclusivamente da un unico soggetto). Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantieri e luoghi di lavoro;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantieri e luoghi di lavoro sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno dei cantieri e luoghi di lavoro ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nei cantieri e luoghi di lavoro e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità dei cantieri e luoghi di lavoro;
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei cantieri e luoghi di lavoro si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

1.5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione detergenti per le mani a base di soluzioni idroalcoliche idonei mezzi detergenti per le mani;

 Via E. Gianturco n.52 - Rionero in Vulture (PZ)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Rev. 00
	ADDENDUM AL DVR	20 Aprile 2020

1.6 MODALITA' DI TRASMISSIONE DEL VIRUS

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- La saliva, tossendo e starnutando;
- Contatti diretti personali;
- Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

- Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni;
- 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).


1.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- È favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS a base idroalcaline



- qualora la lavorazione da eseguire in cantieri e luoghi di lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
- Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantieri e luoghi di lavoro sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento;

- Il datore di lavoro fornirà come dispositivo di prevenzione e protezione:



- a) Semimaschere filtranti con efficienza filtrante prive di filtro.



- b) Calzari



- c) Tuta tivec







- d) Occhiali protettivi



- e) Guanti monouso

1.7.1 Come indossare la mascherina



Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.

 Via E. Gianturco n.52 - Rionero in Vulture (PZ)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Rev. 00
	ADDENDUM AL DVR	20 Aprile 2020

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore

- Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.
- Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.
- Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.
- Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.
- Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
- Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta
- Espirare con decisione
- Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso.
- Se si percepiscono perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.

1.8 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, UFFICI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantieri e luoghi di lavoro;
- Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi ed uffici per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

1.9 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione dei cantieri e luoghi di lavoro e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari dei cantieri e luoghi di lavoro sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

1.10 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

- Nel caso in cui una persona presente in cantieri e luoghi di lavoro sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantieri e luoghi di lavoro che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantieri e luoghi di lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo

 Via E. Gianturco n.52 - Rionero in Vulture (PZ)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI <i>D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>	Rev. 00
	ADDENDUM AL DVR	20 Aprile 2020

dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantieri e luoghi di lavoro secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

1.11 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute;
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantieri e luoghi di lavoro e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

1.12 TIPIZZAZIONI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantieri e luoghi di lavoro, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

- La lavorazione da eseguire in cantieri e luoghi di lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- L'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la
- previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantieri e luoghi di lavoro, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- Caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantieri e luoghi di lavoro e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- Laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- Indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantieri e luoghi di lavoro: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.


 Via E. Gianturco n.52 - Rionero in Vulture (PZ)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI <i>D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>	Rev. 00
	ADDENDUM AL DVR	20 Aprile 2020

1.13 MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO DURANTE LO SPOSTAMENTO CON I MEZZI AZIENDALI

- Si raccomanda la disponibilità per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni idroalcoliche Metterlo per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).
- Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo.
- In caso di presenza di altre persone, oltre l'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone, si raccomanda l'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina e guanti monouso.

1.14 MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO

- Durante l'esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone, almeno 1 metro;
- Nel caso in cui per casi "limitati e strettamente necessari" per le attività da eseguirsi in cantieri e luoghi di lavoro, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina in dotazione. Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione;
- Ogni ditta presente in cantieri e luoghi di lavoro dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc:
 - Le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. È ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%;
- Ogni ditta presente in cantieri e luoghi di lavoro deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantieri e luoghi di lavoro, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici;
- I mezzi di cantieri e luoghi di lavoro (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie etc), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica;
- Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze;
- L'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l'impiego di mascherine in dotazione. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso;
- Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti l'una dall'altra;
- Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantieri e luoghi di lavoro. L'importante è che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti l'uno di fronte all'altro;
- Andrà di volta in volta valutata la possibilità di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli già consentiti ed evidenziati nel Layout di Cantieri e luoghi di lavoro;
- Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione ed il rispetto della distanza minima.
- L'attività della consegna di merci e materiali in cantieri e luoghi di lavoro avverrà posizionando gli stessi nell'apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantieri e luoghi di lavoro. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine in dotazione. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantieri e luoghi di lavoro (bolle, fatture..) dovrà avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica);
- Andranno altresì stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantieri e luoghi di lavoro le disposizioni dell'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, e riportate in Allegato 4 del presente documento;



- In cantieri e luoghi di lavoro dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine in dotazione, in base al numero dei lavoratori presenti;
- Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, dovrà dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessun altro operaio, avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:
 - **Il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;**
 - **Il numero di emergenza nazionale 112;**

 <i>Via E. Gianturco n.52 - Rionero in Vulture (PZ)</i>	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI <i>D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>	Rev. 00
	ADDENDUM AL DVR	20 Aprile 2020

1.15 FORMAZIONE DEI LAVORI

I lavoratori sono stati formati sul nuovo rischio dovuto al COVID 19 secondo il seguente programma:

- *Valutazione del Rischio biologico "COVID 19" negli ambienti di lavori;*
- *Modalità di trasmissione del virus;*
- *Protocollo di sicurezza DPCM dell'11 marzo 2020;*
- *Prevenzione e protezione;*
- *L'uso dei dispositivi di protezione individuali;*
 - *Protezione delle vie respiratorie;*
 - *Protezione degli occhi;*
 - *Protezione delle mani;*
 - *Protezione del corpo.*
- *Organizzazione della prevenzione aziendale;*
- *Gestione delle persone sintomatiche.*

 Via E. Gianturco n.52 - Rionero in Vulture (PZ)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Rev. 00
	ADDENDUM AL DVR	20 Aprile 2020

1.16 RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ IN CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO

RUOLO	COSA NON FARE	COSA DEVE FARE	COSA PUÒ FARE
LAVORATORE	<ul style="list-style-type: none"> • Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) • Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. • Non deve farsi prendere dal panico • Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal CSE 	<ul style="list-style-type: none"> • Se il lavoratore opera in una Regione diversa da quella di residenza, al suo ingresso in cantieri e luoghi di lavoro deve consegnare la Auto-Dichiarazione provenienza da Regioni diverse • Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza dettate dall'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e la distanza minima di 1 mt prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermati dai DPCM 9e 11 marzo 2020 7. Se, per alcune attività in cantieri e luoghi di lavoro, è inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare mascherina del tipo senza filtro • Se il lavoratore accusa un malore in cantieri e luoghi di lavoro riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente munirsi di mascherine facciali filtranti, deve mettersi in isolamento e provvedere, anche tramite l'addetto al PS a contattare il Servizio Sanitario Nazionale • I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica all'ingresso in cantieri e luoghi di lavoro, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici. • Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze. • I mezzi di cantieri e luoghi di lavoro (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica 	<ul style="list-style-type: none"> • Può segnalare al capocantieri e luoghi di lavoro/direttore di cantieri e luoghi di lavoro eventuali carenze di sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro ed eventuali colleghi non rispettosi nelle norme igieniche e di sicurezza. • Può agevolare il rispetto delle misure di sicurezza ed igiene impartite dai DPCM 8-9-11 marzo 2020 allontanandosi dalle aree di cantieri e luoghi di lavoro dove momentaneamente si rischia di non rispettare la distanza di minimo 1 mt tra le persone. • Può gestire le pause lavorative in modo di agevolare la turnazione

 Via E. Gianturco n.52 - Rionero in Vulture (PZ)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Rev. 00
	ADDENDUM AL DVR	20 Aprile 2020

DIRETTORE DI CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO		<ul style="list-style-type: none"> • Deve raccogliere e archiviare in cantieri e luoghi di lavoro, in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei lavoratori provenienti da Regioni differenti rispetto a quella in cui si opera; • Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati 3. Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme dettate dall'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Può sospendere un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza; • Può delegare le attività di verifica e controllo sui lavoratori, riportate di fianco, nn. 1-2- 3, al capo cantieri e luoghi di lavoro o al preposto, previa loro accettazione.
ADDETTO PRIMO SOCCORSO		<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantieri e luoghi di lavoro riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve allontanare gli altri operai in modo che l'operaio, munito di mascherina Facciali filtranti, si trovi in isolamento e, nel caso l'operaio avesse difficoltà a contattare l'emergenza sanitaria provvede al posto suo illustrando la situazione con precisione 	
PREPOSTO/ CAPO CANTIERI E LUOGHI DI LAVORO		<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantieri e luoghi di lavoro riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediatamente avvisare il Datore di Lavoro e aiutare l'Addetto al Primo Soccorso per l'interdizione dell'area e l'allontanamento degli altri operai dal sito; • Nel caso in cui delegato dal Direttore di cantieri e luoghi di lavoro deve raccogliere e archiviare in cantieri e luoghi di lavoro, in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei lavoratori provenienti da Regioni differenti rispetto a quella in cui si opera; • Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati; • Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme dettate dall'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 	
PROGETTISTA	<ul style="list-style-type: none"> • Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); • Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus 		<ul style="list-style-type: none"> • Può essere chiamato ad intervenire dal Direttore dei Lavori, in accordo con Committente e CSE, nel caso in cui sia necessario, per la prosecuzione delle attività in sicurezza, modificare aspetti progettuali adottando nuove soluzioni tecniche o tecnologiche.

 Via E. Gianturco n.52 - Rionero in Vulture (PZ)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Rev. 00
	ADDENDUM AL DVR	20 Aprile 2020

DATORE DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> • Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); • Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus 	<ul style="list-style-type: none"> • Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene e sicurezza da attuare ai sensi dell'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e ai sensi dell'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermate dai DPCM 9 e 11 marzo 2020. Tale documentazione deve essere consegnata al lavoratore e firmata per presa visione; • Deve assicurarsi che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili già conservati in cantieri e luoghi di lavoro; • Stabilisce/Verifica chi tra direttore di cantieri e luoghi di lavoro/capocantieri e luoghi di lavoro/preposto debba far rispettare agli operai le misure di igiene e sicurezza sopra citate 6. Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature; • Provvede a rendere quotidiane le pulizie/igienizzazioni dei baraccamenti ad opera di ditte esterne specializzate; • Se un lavoratore in cantieri e luoghi di lavoro fosse risultato positivo al COVID-19 deve assicurarsi che tutti i lavoratori che possano essere entrati in contatto con lui vengano sottoposti alle previste verifiche e controlli da parte degli organi sanitari; • Aggiorna il POS con le indicazioni specifiche aggiuntive per l'emergenza COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> • Può proporre al Committente/RL la sospensione delle attività di cantieri e luoghi di lavoro se procrastinabili o nell'impossibilità di poter rispettare appieno le misure igienicosanitarie
RESPONSABILI LAVORI/ COMMITTENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); • Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus 	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi al coronavirus deve sospendere l'attività di cantieri e luoghi di lavoro fintanto non sia accertata o meno la positività degli operai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Può cercare di modificare, di concerto con il CSE, il cronoprogramma dei lavori per cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantieri e luoghi di lavoro contemporaneamente; • Può in accordo con il Committente richiedere la sospensione lavori trasmettendola al Comune per la richiesta di modifica dei termini di ultimazione lavori e per l'eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.

 Via E. Gianturco n.52 - Rionero in Vulture (PZ)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Rev. 00
	ADDENDUM AL DVR	20 Aprile 2020

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C); • Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus 	<ul style="list-style-type: none"> • Deve provvedere a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a seguito delle nuove disposizioni per il COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio..) ribadendo loro le informative circa le nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di cantieri e luoghi di lavoro,.. etc. 2. Aggiorna il PSC e i relativi allegati; • Durante i sopralluoghi in cantieri e luoghi di lavoro deve verificare che i lavoratori rispettino le disposizioni attuate. In caso di inadempimento deve provvedere alla sospensione della lavorazione ed alla segnalazione al committente/RL.; • Verifica che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili già conservati in cantieri e luoghi di lavoro; • Verifica che siano messe a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature; • Verifica la pulizie/igienizzazioni dei baraccamenti di cantieri e luoghi di lavoro; • Verifica l'allestimento dei baraccamenti per la pausa ristoro e stabilisce il numero massimo di lavoratori in base alla dimensione degli spazi e degli arredi disponibili, predisponendo eventuali turni; • Verifica le dimensioni degli spogliatoi predisponendo il numero massimo di lavoratori presenti contemporaneamente all'interno; • Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi al coronavirus contatta il Direttore Lavori e il Committente per sospendere l'attività di cantieri e luoghi di lavoro fintanto non sia accertata o meno la positività degli operai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre video conference tra committente e datori di lavoro per seguire quotidianamente l'andamento delle attività, raccogliere dubbi, proposte, coordinare e condividere modalità di esecuzione in sicurezza; • Può cercare di modificare, di concerto con il Direttore Lavori, il cronoprogramma dei lavori per cercare di sfalsare spazialmente il maggior numero di attività lavorative, proponendo eventualmente anche turni di lavoro in modo da diminuire il numero delle maestranze presenti in cantieri e luoghi di lavoro contemporaneamente
--	--	---	---

Firma dei lavoratori per avvenuta formazione

POS.	Cognome	Nome	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			